



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del

Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 3345/2023 Ruolo Generale promossa

D A

**COMUNE DI** (P. IVA in persona del

Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv.to DI SANTO

ANGELO per procura in atti

**APPELLANTE**

c o n t r o

**S.r.l. (P.IVA** in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.to

per procura in atti

**APPELLATA**

In punto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione

codice strada)

**CONCLUSIONI**

**Dell'appellante**

“NEL MERITO:

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 3345/2023

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Opposizione ord

ingiunzione ex artt. 22

L689/1981

((violazione codice

strada)

Firmato Da: BRAMBILLA LAURA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1182ad00c54d6dd5cdd0ct1306e0004c19  
Firmato Da: MASSARO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e1465d68bcbdad



- 2 -

*- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza pronunciata dal G.d.P. di Bergamo, Dott. Francesco Andrea Conduro, n. 698/2022, pubblicata in data 28/11/2022, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa introduttivo del giudizio di I grado, per l'intervenuto pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative comminate alla parte appellata, convalidando tutti i Verbali sanzionatori di violazione alle norme di circolazione stradale emessi dagli Agenti Accertatori del Corpo di Polizia Locale del Comune di \_\_\_\_\_ in data 22/07/2021, rispettivamente da Verbale n. 7257/V (compreso) a Verbale n. 7279/V (compreso), impugnati dalla parte odierna appellata e condannando, altresì, la medesima al pagamento delle relative sanzioni nella misura edittale, oltre alle sanzioni accessorie, così come previsto dalla normativa vigente;*

*- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza pronunciata dal G.d.P. di Bergamo, Dott. Francesco Andrea Conduro, n. 698/2022, pubblicata il 28/11/2022, convalidare tutti i verbali sanzionatori di violazione alle norme di circolazione stradale emessi dagli Agenti Accertatori del Corpo di Polizia Locale del Comune di \_\_\_\_\_ in data 22/07/2021, rispettivamente da Verbale n. 7257/V (compreso) a Verbale n. 7279/V (compreso), impugnati dalla parte odierna appellata, condannando, altresì, la medesima al pagamento delle relative sanzioni nella misura edittale, oltre alle sanzioni accessorie, così come previsto dalla normativa vigente.*



- 3 -

*IN VIA ISTRUTTORIA:*

*- si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie non ammesse e/o rigettate in primo grado, qualora riproposte, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.*

*IN OGNI CASO:*

*- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali ed oneri di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”*

**Dell'appellata**

*“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso*

*A. In via principale*

*Rigettare l'appello formulato dal Comune di \_\_\_\_\_ per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 698/2022 emessa dal Giudice di Pace di Bergamo, con conseguente condanna al pagamento dei compensi e delle spese di causa.*

*B. In via subordinata*

*Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarato ammissibile l'appello e si ritenesse di dover riformare la Sentenza di cui è causa, piaccia a Codesto Il.mo Tribunale, per tutti i motivi esposti in narrativa e contenuti anche nel ricorso di primo grado (Doc. H), rigettata ogni contraria istanza, annullare i verbali opposti allegati sub Doc. 1-23 (da n. 7257 a 7279 del 22.07.2021).*

*C. In via istruttoria*



- 4 -

*Si rinnova la disponibilità, già indicata col ricorso introduttivo, dei conducenti sig \_\_\_\_\_ ad essere sentiti in relazione alla loro incapacità di comprendere la lingua italiana e ai fatti di cui al ricorso.*

*D. In ogni caso*

*Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e C.p.a. come per legge per entrambi i gradi di giudizio, tenuto anche conto che il presente atto ha i requisiti di “navigabilità”.*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 18 maggio 2023 il Comune di \_\_\_\_\_ rimasto contumace in primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bergamo n. 698/2022, pubblicata in data 28.11.2022, con cui è stata accolta l’opposizione promossa da \_\_\_\_\_

S.r.l. avverso 23 verbali di accertamento di violazione delle norme sulla circolazione stradale, comminati in data 22 luglio 2021 dalla Polizia Locale dello stesso Comune; in particolare risulta essere stato contestato il superamento dei limiti di velocità ex art. 142, comma 11 C.d.S., nonché il mancato corretto utilizzo del selettore di attività del cronotachigrafo ai sensi dell’art. 174 C.d.S. e del Regolamento UE 165/2014 e Regolamento CE 561/2014.

Il Comune di \_\_\_\_\_ ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità del ricorso promosso da \_\_\_\_\_ ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S.,



- 5 -

avendo i trasgressori sanzionati provveduto nell'immediatezza al pagamento delle sanzioni in misura ridotta, e conseguentemente ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato escluso che si sia verificata una acquiescenza.

Nel merito ha in ogni caso fatto rilevare l'erroneità della decisione assunta dal Giudice di Pace, ed ha insistito per la riforma della sentenza impugnata, e per la conseguente convalida dei verbali di accertamento oggetto di opposizione.

Costituendosi in giudizio S.r.l. ha fatto rilevare come gli autotrasportatori, che non conoscono la lingua italiana, hanno proceduto al pagamento della somma indicata nei verbali di accertamento al solo fine di riottenere la disponibilità del proprio mezzo posto in stato di fermo amministrativo; ha dunque eccepito come, nonostante la manifestazione di interesse per il ricorso dimostrata dai conducenti, gli agenti abbiano unilateralmente qualificato il versamento come pagamento in misura ridotta anziché come cauzione, come si evince dal fatto che il verbale è stato in un primo tempo compilato e sottoscritto in colore blu, mentre la dicitura "*pagamento in misura ridotta*" è stata vergata in seguito con un tratto di colore nero.

Nel merito ha insistito per l'accoglimento dei motivi di opposizione articolati in sede di primo grado, ed ha concluso per la conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace.



- 6 -

La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine rinviata per discussione orale all'udienza del giorno 7 febbraio 2024, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale fondato il primo motivo di appello articolato dal Comune di                    dovendo essere accertata l'inammissibilità del ricorso per intervenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta.

Ed, infatti, è documentale che i trasgressori sanzionati abbiano provveduto - nella immediatezza dell'applicazione del fermo amministrativo del veicolo *ex art. 207, comma terzo, C.d.S.* - al pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30%, essendo stata apposta una croce sulla casella "*pagamento in misura ridotta*" in luogo di "*versamento a titolo di cauzione*".

In particolare, risulta provato che, nell'immediatezza del fermo del mezzo, i conducenti sanzionati abbiano provveduto al versamento nelle mani dell'agente accertatore della somma di euro                    avvalendosi del beneficio della riduzione della sanzione nella misura del 30%, con conseguente estinzione del procedimento amministrativo dei singoli verbali di contestazione.

Per l'effetto, ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. i trasgressori non possono proporre opposizione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria *ex art. 7 d.lgs. 150/2011*, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace.



- 7 -

D'altro verso, se è pur vero che ai sensi dell'art. 207, comma 2 bis, C.d.S. la somma dovuta a titolo di cauzione, qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, sia pari alla somma richiesta per il pagamento della sanzione in misura ridotta, nel caso concreto il verbale di accertamento contiene l'espressa indicazione che il versamento è stato effettuato in misura ridotta.

Occorre da ultimo soffermarsi sulle contestazioni sollevate dalla parte appellata circa la scarsa conoscenza della lingua italiana dei trasgressori, ed il riempimento da parte degli agenti accertatori della casella relativa al "*pagamento in misura ridotta*" in un momento successivo rispetto alla redazione del verbale, contrariamente alla loro dichiarata volontà di proporre ricorso giurisdizionale.

Sul punto, si fa rilevare come per consolidata giurisprudenza di legittimità il verbale di accertamento dell'infrazione faccia piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass., 23800/2014).



- 8 -

Può dunque affermarsi che le dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale sono assistite da fede privilegiata; ne consegue che le contestazioni sollevate dalla parte appellata avrebbero dovuto essere introdotte tramite la querela di falso, in assenza della quale al Tribunale non è consentito contrastare il contenuto fidefaciente del verbale di accertamento in ordine alle dichiarazioni delle parti, così come raccolte dal pubblico ufficiale.

Alla luce di quanto sin qui argomentato ed in accoglimento dell'appello promosso dal Comune di \_\_\_\_\_ si accerta ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. l'inammissibilità del ricorso in opposizione promosso da

S.r.l. e, per l'effetto, si procede alla convalida dei verbali di accertamento emessi in data 22 luglio 2021 (dal n. 7257/V al n. 7279/V).

Conseguentemente, deve essere revocata la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n. 698/2022, pubblicata in data 28 novembre 2022.

Per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite, il Comune di \_\_\_\_\_ risultato vittorioso, non può pretendere il rimborso delle spese del primo grado, in quanto in quel giudizio è rimasto contumace; ciò nonostante, la sentenza del Giudice di Pace deve essere integralmente riformata nella parte in cui il Comune è stato condannato al rimborso delle spese in favore di \_\_\_\_\_ S.r.l..

Per quanto attiene, invece, al presente grado di giudizio, nel rispetto dell'ordinario criterio della soccombenza, si condanna \_\_\_\_\_ S.r.l. a



- 9 -

rimborsare le spese di lite in favore del Comune di                      così come  
liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore delle causa e dell'attività  
difensiva concretamente svolta.

\*\*\*\*\*

Le argomentazioni sin qui svolte costituiscono la motivazione del  
dispositivo, di cui si è data lettura all'udienza del giorno 7 febbraio 2024.

**P . Q . M .**

*“Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,  
definitivamente pronunciando,*

*1. in accoglimento dell'appello promosso dal Comune di  
ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. dichiara inammissibile il ricorso in  
opposizione a sanzione amministrativa promosso da                      S.r.l.;*

*2. per l'effetto, revoca la sentenza del Giudice di Pace di  
Bergamo n. 698/2022, pubblicata in data 28 novembre 2022 anche in punto  
spese di lite, e convalida i verbali di accertamento emessi in data 22 luglio  
2021 (dal n. 7257/V al n. 7279/V);*

*3. condanna                      S.r.l. a rimborsare le spese di lite in  
favore del Comune di                      liquidandone l'ammontare per il presente  
grado di giudizio in euro                      per compensi professionali ai sensi del  
D.M. 55/2014 ed euro                      per anticipazioni, oltre al rimborso  
forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come  
per legge;*



- 10 -

*4. fissa termine di giorni venti per il deposito della motivazione.”*

Così deciso in Bergamo, il giorno 08/02/2024

**IL GIUDICE**

**(Dott.ssa Laura Brambilla)**

